

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 35/2014****dell'8 aprile 2014****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012, che modifica l'allegato I della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte dalla coltura di *Oryza sativa* <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2013/57/UE della Commissione, del 20 novembre 2013, che modifica le direttive della Commissione 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva del Consiglio 2002/53/CE e dell'articolo 7 della direttiva del Consiglio 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. La legislazione relativa alle questioni fitosanitarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 3 (Direttiva 66/402/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 L 0001**: Direttiva di esecuzione 2012/1/UE della Commissione, del 6 gennaio 2012 (GU L 4 del 7.1.2012, pag. 8).»;

- 2) ai punti 14 (Direttiva 2003/90/CE della Commissione) e 15 (Direttiva 2003/91/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 L 0057**: Direttiva di esecuzione 2013/57/UE della Commissione, del 20 novembre 2013 (GU L 312 del 21.11.2013, pag. 38).»

*Articolo 2*I testi delle direttive di esecuzione 2012/1/UE e 2013/57/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9 aprile 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GU L 4 del 7.1.2012, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 312 del 21.11.2013, pag. 38.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2014

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Gianluca GRIPPA

---